


REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL  
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

*Il Presidente - Der Präsident - L. President*



Regione Autonoma Trentino Alto Adige  
Autonome Region Trentino Südtirol

Trento, 5 ottobre 2012

Id Doc: 749982  
Registro: RATAA



Num. Prot: 0014081/P del: 08/10/2012

Gentile Signore  
MAURIZIO VEZZALI  
Consigliere regionale  
Gruppo Consiliare  
Il Popolo della Libertà - Alto Adige  
Via Perathoner, 10  
39100 BOLZANO

e, p.c. Gentile Signora  
dott.ssa Rosa Zelger Thaler  
Presidente del Consiglio regionale  
Piazza Duomo, 3  
39100 BOLZANO



Oggetto: risposta interrogazione n. 180/XIV.


Con riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto gli schemi di contratto e di disciplinare relativi rispettivamente ai servizi di ristorazione e di distribuzione carburanti lungo la tratta autostradale Brennero - Modena.

Ritenendo di aver fornito adeguata risposta ai quesiti posti, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

- Lorenzo Dellai -

Allegati n. 2



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL  
Der Präsident

Trient, 5. Oktober 2012  
Prot. 0014081/P  
vom 8. Oktober 2012  
Prot. Nr. 1921 RegRat  
vom 9. Oktober 2012

Herrn Regionalratsabgeordneten  
MAURIZIO VEZZALI  
Ratsfraktion  
Il Popolo della Libertà-Alto Adige  
Perathonerstraße 10  
39100 BOZEN

u.z.K.:

Frau  
Rosa Zelger Thaler  
Präsidentin des Regionalrates  
Domplatz 3  
39100 BOZEN

**Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 180/XIV**

In Beantwortung der oben angeführten Anfrage übermittle ich Ihnen eine Ablichtung der Musterverträge und des Auflagenverzeichnisses betreffend die Vergabe der Dienste auf den Raststätten sowie die Gebarung der Tankstellen entlang der Autobahnstrecke vom Brenner bis Modena.

In der Hoffnung, auf Ihre Fragen gebührend geantwortet zu haben, stehe ich für weitere Klarstellungen stets zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen.

DER PRÄSIDENT  
- Lorenzo Dellai -

2 Anlagen

**Autostrada del Brennero S.p.A.**

Società per Azioni con sede in Trento



**SCHEMA DI  
CONTRATTO**

RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  
ED ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE AREE DI SERVIZIO LUNGO LA TRATTA  
AUTOSTRADALE BRENNERO - MODENA

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

CONTRATTO

relativo all'affidamento della gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale Brennero - Modena.

Premesso

- che in forza di convenzione A.N.A.S. del \_\_\_\_ 2005 Autostrada del Brennero S.p.A., nell'ambito dello svolgimento della sua attività di concessionaria di costruzione e gestione autostradale, ha la facoltà di affidare a terzi la gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale Brennero - Modena;
- che per effetto di detta previsione convenzionale Autostrada del Brennero S.p.A. in data ..... 2006 ha provveduto a pubblicare bando di gara n. .... /2006 per l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale Brennero - Modena di seguito denominate Gruppo 1/2/3;
  - che con delibera presidenziale del .....2006 la S.p.A. Autostrada del Brennero ha aggiudicato la gestione del suddetto servizio nell'area di servizio denominata ..... alla Ditta ..... che ha offerto una percentuale pari al ...% sull'ammontare degli incassi al netto dell'I.V.A. Gli incassi riguarderanno tutti i prodotti commercializzati nelle strutture oggetto dell'affidamento, ad esclusione dei generi di monopolio, giornali e lotterie;
- che alla Ditta medesima è stata, quindi, data comunicazione dell'aggiudicazione intervenuta in suo favore con lettera del ..... ed alla stessa sono stati, altresì,

**AUTOSTRADA DEL BRENNERO**  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

richiesti i documenti necessari ai fini della stipula contrattuale;

- che la Ditta ..... ha fatto pervenire certificato della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di ..... del ..... 2006 riportante nulla osta "Antimafia" così come previsto all'art.2 del D.P.R. n°252 del 03.06.1998;

**ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,**

fra il dr. Ferdinand Willeit, nato a Fortezza (BZ) il 14.09.1938, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della S.p.A. Autostrada del Brennero con sede in Trento, via Berlino n.10, - Registro delle Imprese n. 1839/TN - cod.fisc. 00210880225 - (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, ed il signor ..... nato a ..... il ....., nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della ditta ..... con sede in ..... via ..... cod.fisc. n. .... - (che di seguito, per brevità, sarà denominata Gestore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 1.1 Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale Brennero - Modena.
- 1.2 Per effetto del presente contratto il Gestore si obbliga a compiere tutte le prestazioni necessarie per consentire all'utente autostradale l'utilizzo dei seguenti servizi:

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

- servizio di ristorazione, sia di tipo bar che di ristorante (ove previsto), attraverso la somministrazione di alimenti e bevande ed attività commerciali collaterali (tipo shop market),
- vendite complementari (generi di monopolio, lotterie, giornali),
- commercio di prodotti alimentari e tipici locali,

il tutto nel rispetto delle regole di cui all'elaborato "Disciplinare del servizio di ristorazione ed attività accessorie nelle aree di servizio" (di seguito denominato anche "Disciplinare"), con oneri economici a suo esclusivo carico. E' escluso dalla gestione il servizio di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti nonché vendita di autoaccessori.

I servizi e le attività suddette, di seguito indicate anche "Servizio" sono affidate al Gestore in esclusiva.

- 1.3 Per quanto riguarda altri nuovi e diversi servizi/attività attualmente non presenti, ma che sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente introdurre, ciò avverrà nel rispetto delle norme di legge e sempre che ciò non sia in concorrenza con il Servizio già affidato al Gestore.

La Società si riserva di gestire detti servizi/attività, direttamente, o tramite soggetti terzi o di affidarli al Gestore medesimo. In quest'ultimo caso, sulla base di specifico accordo economico normativo.

- 1.4 La Società si riserva l'esercizio esclusivo e la gestione, direttamente od anche tramite soggetti terzi, della pubblicità sotto qualsiasi forma trasmessa, nell'area di servizio purché in favore di prodotti non in concorrenza con quelli trattati dal Gestore.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

ARTICOLO 2

PROPRIETA' DELLE OPERE

- 2.1 Le strutture adibite al Servizio sono di proprietà della Società e vengono concesse così come descritte nel verbale di consegna e consistenza e individuate nella planimetria di ciascuna area di servizio, e nello stato di fatto e d'uso in cui si trovano al momento della stipula del verbale medesimo.
- 2.2 Il verbale di consegna e consistenza verrà redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti al momento della consegna delle strutture e verrà aggiornato in ogni caso in cui la consistenza delle strutture dovesse modificare.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1 La durata del contratto sarà di sette anni e quattro mesi a partire dall'1 gennaio 2007 fino al 30 aprile 2014.
- 3.2 E' fatta salva la possibilità, agli effetti organizzativi, di disporre una consegna anticipata nel corso del mese di dicembre 2006. La scadenza del contratto rimarrà comunque ferma al 30 aprile 2014.
- 3.3 Alla scadenza del contratto le strutture adibite al Servizio dovranno essere riconsegnate alla Società in buono stato di conservazione e manutenzione, salva la normale usura conseguente all'uso.

ART. 4

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

- 4.1 Il Servizio dovrà rimanere attivo nelle 24 ore, festività comprese.

**AUTOSTRADA DEL BRENNERO**  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

- 4.2 Il Gestore è obbligato ad offrire il servizio di ristorazione secondo le modalità di cui al cap. III.2 e III.3 del Disciplinare.

**ARTICOLO 5**

**ROYALTY PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI  
CORRESPONSIONE**

- 5.1 Il Gestore corrisponderà alla Società una royalty pari al .....% (diconsi ..... ) sull'ammontare degli incassi al netto dell'I.V.A. Gli incassi riguarderanno tutti i prodotti commercializzati nelle strutture oggetto dell'affidamento, ad esclusione dei generi di monopolio, giornali e lotterie.
- 5.2 Il pagamento della royalty dovrà essere corrisposto dal Gestore con cadenza mensile posticipata secondo le modalità di cui al cap. II.4 del Disciplinare.

**ARTICOLO 6**

**COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI E TIPICI LOCALI**

- 6.1 Il Gestore si impegna al commercio di prodotti alimentari e tipici, locali, secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. III.5 del Disciplinare.

**ARTICOLO 7**

**GARANZIE ASSICURATIVE E DEPOSITO CAUZIONALE**

- 7.1 Il Gestore ha prestato deposito cauzionale, sotto forma di fideiussione bancaria, da parte dell'Istituto bancario \_\_\_\_\_ per l'importo di € - \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_ /00).
- 7.2 Il Gestore ha stipulato con la Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_ polizza di responsabilità civile generale per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00). La polizza tiene indenne la Società da ogni e qualsiasi

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

responsabilità verso i terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti alle attività da esso o dai suoi dipendenti svolte e risponde anche dei danni arrecati agli immobili e alle attrezzature consegnati dalla Società al Gestore come riportati nel verbale di consegna e consistenza.

- 7.3 Il Gestore ha, altresì, stipulato con la Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_ ed a favore di questa Società polizza per il rischio da incendio agli immobili e attrezzature consegnatigli come da verbale di consegna e consistenza per un importo di € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). La polizza è a primo rischio.

**ARTICOLO 8**

**RESPONSABILITA'**

- 8.1 Il Gestore assume la più ampia responsabilità sulle strutture adibite al Servizio nonché su tutti i beni individuati nel verbale di consistenza.
- 8.2 La Società rimane assolutamente estranea agli obblighi derivanti al Gestore in virtù del suo servizio rispetto a terzi e dei fatti illeciti eventualmente commessi dal Gestore stesso o dai suoi gestori.
- 8.3 Il Gestore dichiara espressamente di tenere esonerata la Società da ogni e qualsiasi responsabilità, reclamo, giudizio o richiesta di indennizzi a motivo di danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento del Servizio oggetto del presente contratto.

**ARTICOLO 9**

**INADEMPIENZE/PENALITA'**

Ogni inadempienza nei confronti degli obblighi derivanti dal presente contratto, in quanto formalmente contestata, darà diritto alla Società di applicare in danno del Gestore le

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

penali di cui al capitolo IV del Disciplinare. Il Gestore dovrà contestualmente ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 10.1 In caso di inadempimenti ripetuti la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- 10.2 In caso di risoluzione del contratto il Gestore avrà l'obbligo, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento, di riconsegnare le strutture adibite al Servizio, come risultanti dall'ultimo verbale di consistenza.
- 10.3 Qualora le strutture adibite al Servizio non siano riconsegnate entro il termine sopra indicato, il Gestore dovrà corrispondere alla Società, per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno, una somma pari a:
- euro 3.000,00 (diconsi Euro tremila/00) per le aree di servizio denominate coppia Povegliano Est e Povegliano Ovest, Po est, Laimburg Est, coppia Trens Est e Trens Ovest, Adige Ovest, Paganella Ovest, coppia Nogaredo Est e Nogaredo Ovest, Garda Est,
  - euro 1.500,00 (diconsi Euro millecinquecento/00) per le aree di servizio denominate Campogalliano Ovest, Po Ovest, Campogalliano Est, Paganella Est, Plose Est, Laimburg Ovest, Adige Est,
  - euro 750,00 (diconsi Euro settecentocinquanta/00) per le aree di servizio denominate Isarco Est, Garda Ovest, Plose Ovest, Sciliar Ovest.

ARTICOLO 11

GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DEL CONTRATTO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

- 11.1 E' fatto divieto di cedere il presente contratto.
- 11.2 Al Gestore è consentito appoggiarsi ad altro gestore per la conduzione totale o parziale del servizio nelle aree di servizio denominate Isarco Est e Sciliar Ovest.
- 11.3 E' consentito appoggiarsi ad altro gestore anche nelle aree denominate coppia Trens Est e Trens Ovest, coppia Nogaredo Est e Nogaredo Ovest, coppia Povegliano Est e Povegliano Ovest, anche separatamente per area, fino ad avvenuta ristrutturazione delle stesse da parte della Società.
- 11.4 Fatto salvo quanto sopra previsto, non è pertanto consentito appoggiarsi ad altro gestore per la conduzione totale o parziale del servizio in nessun'altra area.
- 11.5 In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o affitto d'azienda l'operazione di trasferimento, qualora configuri l'ipotesi descritta nel successivo comma 11.6 comporta facoltà di recesso dal contratto per giusta causa.
- 11.4 In ogni caso, ciascun marchio relativo al servizio di ristorazione non potrà essere presente in più di nr. 8 aree lungo l'intera tratta autostradale da Brennero a Modena.

**ART. 12**

**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Tribunale amministrativo di Trento. Si esclude, pertanto, il ricorso all'arbitrato.

**ARTICOLO 13**

**DOMICILIO LEGALE**

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e più precisamente la Società in Trento, via Berlino, 10 e il Gestore in \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 14**

**DATI PERSONALI**

Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come "personali" dal D. Lgs. 196/2003. I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato D. Lgs. 196/2003.

**ARTICOLO 15**

**DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO**

Forma a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto:

- il "Disciplinare della gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie nelle aree di servizio"
- la pianta dei caseggiati di ciascuna area di servizio, corredata anche da documentazione fotografica, dalla quale possono desumersi gli elementi di cui si compongono le strutture adibite al Servizio oggetto della gestione di cui al presente contratto
- l'offerta economica.

**ARTICOLO 16**

**REGIME FISCALE E SPESE CONTRATTUALI**

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

- 16.1 Il presente contratto, redatto in due originali in bollo ed avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., verrà registrato, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.
- 16.2 Sono a carico del Gestore le spese di segreteria e bollatura, oltre a quelle relative agli elaborati tecnici allegati al presente contratto di qualsivoglia natura e genere.
- 16.3 Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, li

IMPRESA

SOCIETA'

Si approva espressamente l'art. 6 (commercio di prodotti alimentari e tipici locali), l'art. 10 (risoluzione del contratto), l'art. 11 (gestione diretta ed indiretta del contratto), l'art. 13 (definizione delle controversie) e l'art. 14 (elezione di domicilio in caso di controversia).

IMPRESA

SOCIETA'

CZ/AP/rl

Autostrada del Brennero S.p.A.

Società per Azioni con sede in Trento



**SCHEMA DI**

**DISCIPLINARE**

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ED ATTIVITÀ ACCESSORIE  
NELLE AREE DI SERVIZIO LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE  
BRENNERO - MODENA

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

INDICE

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b>Cap. I – CONDIZIONI GENERALI</b> .....                                 | pag. | 3  |
| I.1 Generalità.....   | pag. | 3  |
| I.2 Servizi oggetto dell'affidamento.....                                 | pag. | 3  |
| I.3 Cauzioni ed assicurazioni.....  | pag. | 3  |
| I.4 Consegna delle strutture.....   | pag. | 4  |
| I.5 Obblighi del Gestore.....   | pag. | 5  |
| I.6 Oneri della Società.....  | pag. | 6  |
| I.7 Risoluzione anticipata.....   | pag. | 6  |
| I.8 Cessazione del rapporto alla naturale scadenza.....                   | pag. | 7  |
| <br>  |      |    |
| <b>Cap. II – CONDIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO</b> ..... | pag. | 8  |
| II.1 Oggetto della royalty.....   | pag. | 8  |
| II.2 Immutabilità del prezzo.....   | pag. | 8  |
| II.3 Gestione contabile.....  | pag. | 8  |
| II.4 Modalità di pagamento.....   | pag. | 8  |
| II.5 Pagamenti per titoli diversi.....                                    | pag. | 9  |
| II.6 Interessi di mora per ritardati pagamenti.....                       | pag. | 9  |
| II.7 Controlli contabili – amministrativi.....                            | pag. | 9  |
| <br>  |      |    |
| <b>Cap. III – CONDIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ESERCIZIO</b> .....  | pag. | 10 |
| III.1 Espletamento del servizio.....                                      | pag. | 10 |
| III.2 Servizio di ristoro ed altri servizi.....                           | pag. | 10 |
| III.3 Espletamento delle attività commerciali.....                        | pag. | 11 |
| III.4 Prezzi delle merci e dei servizi.....                               | pag. | 11 |
| III.5 Commercio di prodotti alimentari e tipici locali.....               | pag. | 11 |
| III.6 Orario di funzionamento.....  | pag. | 12 |
| III.7 Pubblicità e promozione.....  | pag. | 12 |
| III.8 Ispezioni e controlli.....  | pag. | 13 |
| III.9 Obblighi particolari del Gestore.....                               | pag. | 14 |
| III.10 Personale.....   | pag. | 14 |
| <br>  |      |    |
| <b>Cap. IV – PENALITA’</b> .....  | pag. | 16 |
| <br>  |      |    |
| <b>Cap. V – CUSTOMER SATISFACTION</b> .....                               | pag. | 18 |
| <br>  |      |    |
| <b>Cap. V – CLAUSOLA EX ART. 1341, COMMA 2°, C.C.</b> .....               | pag. | 18 |

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Cap. I  
CONDIZIONI GENERALI

**I.1 GENERALITÀ**

Il presente Disciplinare della gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie nelle aree di servizio (di seguito denominato "Disciplinare"), che forma parte integrante del Contratto stipulato tra la S.p.A. Autostrada del Brennero (di seguito per brevità denominata anche "Società") e \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità denominata anche "Gestore"), detta le norme generali di carattere tecnico, amministrativo ed operativo volte a regolamentare l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie (di seguito per brevità denominato anche "Servizio") nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale da Brennero a Modena.

**I.2 SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- servizio di ristorazione, sia di tipo bar che di ristorante (ove presente), attraverso la somministrazione di alimenti e bevande ed attività commerciali collaterali (shop market)
- vendite complementari (generi di monopolio, tabacchi, lotterie)
- commercio di prodotti alimentari e tipici locali.

**I.3 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI**

***Cauzione contrattuale***

Il Gestore è tenuto a costituire presso la Società una cauzione a garanzia del pagamento della royalty e dell'esatto adempimento ed osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio e delle disposizioni contenute nel Contratto.

***Determinazione***

La misura della cauzione è fissata in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00)

***Forme di costituzione delle cauzioni***

La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria.

Nelle condizioni generali di fidejussione dovrà risultare chiaramente il titolo per il quale viene costituita. Inoltre dovrà risultare che l'istituto garante si impegna a corrispondere direttamente alla Società entro 15 giorni a seguito di semplice richiesta scritta, inviata in copia al Gestore, l'ammontare delle rivalse con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore.

***Incameramento***

La Società si rivale sulla cauzione:

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

- a) per il reintegro di crediti nei confronti del Gestore e da questo non onorati;
- b) per l'esecuzione di interventi sulle strutture, di competenza del Gestore, ma da questo non eseguiti;
- c) per il recupero di penali non pagate dal Gestore nei termini contrattuali;
- d) nella eventualità di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per colpa del Gestore.

L'incameramento dell'intera cauzione non esime il Gestore dall'obbligo di versare le maggiori somme eventualmente dovute.

**Reintegro**

Il Gestore è tenuto, ove occorra, al reintegro della cauzione prestata.

Il reintegro della cauzione può avvenire:

- a) attraverso l'Istituto di credito che ha concesso l'originaria fideiussione;
- b) attraverso altro Istituto di credito.

Il mancato reintegro entro 30 giorni dalla data di richiesta a mezzo lettera raccomandata a/r potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

La mancata osservanza del suddetto termine darà comunque luogo all'applicazione della penale prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n.1).

**Restituzione**

La cauzione potrà essere restituita solo al termine del Servizio qualora siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Società e il Gestore i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'affidamento del Servizio stesso e non esistano danni o cause di danni possibili all'area, agli immobili ed agli impianti imputabili al Gestore, ai suoi dipendenti oppure a terzi per il fatto dei quali il Gestore debba rispondere.

**Polizza RCT**

Il Gestore stipulerà una polizza RCT al fine di tenere indenne la Società da qualsiasi rischio di responsabilità civile verso terzi per le attività connesse alla gestione del Servizio. Verranno assicurate le attività del Gestore, dei suoi dipendenti e collaboratori. L'assicurazione coprirà anche gli eventuali danni arrecati agli immobili ed alle attrezzature, così come risultanti dal verbale di consegna e consistenza.

La polizza avrà un massimale pari ad euro 5.000.000,00 senza franchigia.

**Polizza incendio**

Il Gestore stipulerà una polizza a copertura del rischio di incendio.

Verranno assicurati gli immobili e le attrezzature consegnati dalla Società, così come risultanti dal verbale di consegna e consistenza.

Beneficiaria della polizza sarà la Società. La polizza sarà a primo rischio con un massimale di euro 2.000.000,00.

#### I.4 CONSEGNA DELLE STRUTTURE

All'atto dell'affidamento del Servizio, la Società consegnerà al Gestore le strutture, di proprietà della Società stessa, necessarie per l'espletamento del Servizio ed individuate con apposito verbale di consegna e consistenza sottoscritto dalle parti, atto che farà parte integrante e sostanziale del contratto.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Sono a carico del Gestore le spese per l'approvvigionamento idrico ed energetico, comprensivo di ogni tipo di utenza (energia elettrica e forza motrice, acqua, gas, riscaldamento, telefono, tassa rifiuti solidi urbani), riferite alle strutture adibite al Servizio, inclusi i costi degli allacciamenti iniziali con l'intestazione diretta al Gestore di tutti i singoli contatori e dei singoli contratti di servizio.

Il Gestore dovrà inoltre assicurare la raccolta e lo smaltimento delle acque e dei rifiuti solidi urbani delle strutture adibite al Servizio.

### 1.5 OBBLIGHI DEL GESTORE

#### ***Conduzione del servizio***

Il Gestore si impegna a provvedere in tutto e per tutto alla conduzione delle strutture adibite al Servizio garantendo quanto sarà necessario per il regolare funzionamento delle stesse e per assicurare agli utenti gli opportuni livelli di comfort, igiene, sicurezza e decoro.

#### ***Manutenzione delle strutture***

Il Gestore si impegna a mantenere le strutture adibite al Servizio anche sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale, rispettando scrupolosamente le normative vigenti in materia e tutte le disposizioni che verranno impartite in merito dalla Società, nonché dalle competenti autorità sanitarie o di pubblica sicurezza.

Dette manutenzioni dovranno essere eseguite in modo tale che al termine dell'affidamento le strutture medesime siano consegnate dal Gestore alla Società in buono stato di conservazione ed efficienza. Si intendono escluse solamente le apparecchiature non infisse (come i mobili, gli arredi e le giacenze di magazzino) che rimarranno di proprietà del Gestore.

Il Gestore dovrà pertanto provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture adibite al Servizio, nonché al ripristino delle stesse qualora a giudizio della Società non fossero più idonee all'uso (ad esempio a seguito di atti vandalici).

Il Gestore si impegna, altresì, a garantire il servizio di prevenzione incendi delle aree secondo le norme e disposizioni vigenti.

#### ***Interruzione o sospensione dei servizi causa manutenzione***

Non è ammessa interruzione o sospensione del servizio a causa della predetta manutenzione.

La mancata osservanza di quanto sopra stabilito, oltre a dar luogo all'applicazione della penale appositamente prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n. 2), sarà considerata dalla Società come chiusura abusiva e rientrerà tra le cause di risoluzione di cui all'art. 10 del contratto.

#### ***Inadempienza manutenzioni***

Ove la Società verifichi inadempienze nelle manutenzioni tali da compromettere il normale servizio, la Società contesterà al Gestore le infrazioni mediante fax, telegramma, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad intervenire immediatamente ed a provvedere al ripristino della normalità entro 24 ore.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Qualora la diffida non abbia tempestivo seguito, la Società potrà provvedere direttamente con addebito al Gestore inadempiente della spesa corrispondente aumentata di una penale pari al 50% della spesa sostenuta (cap. IV penale n. 3).

E' fatta salva la facoltà di risolvere il contratto.

**Lavori della Società**

Qualora la Società dovesse, causa lavori interessanti il corpo autostradale, ivi inclusa la pista di accelerazione e di decelerazione, interdire temporaneamente al traffico tutta o parte dell'area di Servizio informerà tempestivamente il Gestore.

Le interdizioni temporanee al traffico dell'area non potranno superare, su base annua, i 12 giorni lavorativi (esclusi festivi, prefestivi, festivi infrasettimanali) anche non consecutivi.

Durante i lavori di ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione dell'area, la Società potrà ridurre la superficie delle strutture adibite al Servizio.

Per le suddette interruzioni il Gestore non potrà pretendere dalla Società compenso o risarcimento di sorta.

#### I.6 ONERI DELLA SOCIETA'

Con riferimento all'intera area di servizio sono a carico della Società le spese per l'illuminazione esterna limitatamente ai piazzali e alle corsie di decelerazione e di accelerazione inclusi i costi degli allacciamenti iniziali con l'intestazione diretta dello specifico contatore dedicato; sono, altresì, a carico della Società il ripristino della pavimentazione stradale - comprese le piazzole di sosta, parcheggi e piste di accelerazione/decelerazione - la segnaletica orizzontale e verticale, le barriere di sicurezza metalliche (guard-rail) e la recinzione esterna dell'area, la manutenzione del verde, la pulizia ed illuminazione dei piazzali, il servizio sgombero neve e spargimento cloruri e gli interventi di straordinaria manutenzione dei caseggiati ivi compresa la tinteggiatura esterna.

Sono inoltre a carico della Società gli oneri relativi alla conduzione e manutenzione dei servizi igienici ubicati sia all'esterno che all'interno delle strutture adibite al Servizio.

#### I.7 RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Servizio potrà cessare in anticipo rispetto alla scadenza nei seguenti casi:

***Mancata operatività del servizio:***

qualora il Gestore non provveda nel termine e con le modalità stabilite nel contratto a rendere operativo e funzionante il servizio oggetto del rapporto, salvo i casi di forza maggiore.

In tal caso la Società firmerà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento un termine perentorio per l'avviamento o la ripresa del servizio, trascorso il quale l'affidamento sarà considerato decaduto.

In questo caso, la Società incamererà l'intero deposito cauzionale, fatti salvi maggiori danni.

***Inadempienza conseguente a dolo o colpa grave:***

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

La Società avrà diritto, previa costituzione in mora, di risolvere il contratto per inadempienze contrattuali conseguenti a dolo o colpa grave quali esemplificativamente: frode in commercio, reiterata e non motivata interruzione del servizio, ecc.

La Società fisserà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale l'affidamento sarà considerato decaduto. In tal caso, la Società incamererà l'intero deposito cauzionale, fatti salvi maggiori danni.

***Forza maggiore:***

Qualora in qualsiasi momento, cause di forza maggiore non imputabili né alla Società né al Gestore impedissero permanentemente il prosieguo del rapporto, il contratto decadrà senza che alcun indennizzo o rimborso a qualsivoglia titolo sia dovuto dalla Società al Gestore. Verrà comunque restituito l'intero deposito cauzionale.

***Inattività totale dell'esercizio del servizio, per fatto non dipendente dal Gestore costituente causa di forza maggiore:***

in tal caso il Gestore potrà rinunciare al servizio ove il periodo di inattività totale sia superiore a 12 mesi naturali e consecutivi.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma la Società entrerà in possesso delle strutture adibite al Servizio e procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

**I.8 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ALLA NATURALE SCADENZA**

All'atto della cessazione del rapporto, il Gestore dovrà consegnare alla Società gli immobili, gli spazi esterni e gli impianti ad essa affidati per l'espletamento del servizio, così come risultanti dal verbale di cui al precedente articolo 1.4, liberi da cose, persone ed apparecchiature di sua proprietà.

Si intendono esclusi dal trasferimento di cui ai precedenti commi e quindi di proprietà del Gestore le apparecchiature non infisse come i mobili, gli arredi e le giacenze di magazzino del Gestore.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Cap. II

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO

**II.1 OGGETTO DELLA ROYALTY**

Quale corrispettivo dell'affidamento del servizio il Gestore è tenuto a corrispondere alla Società una royalty pari al .....% (diconsi ..... ) sull'ammontare degli incassi al netto dell'IVA.

Gli incassi riguarderanno tutti i prodotti commercializzati nelle strutture oggetto dell'affidamento ad esclusione dei generi di monopolio, giornali e lotterie.

**II.2 IMMUTABILITA' DEL PREZZO**

La percentuale offerta in sede di gara rimarrà immutata per tutto il periodo contrattuale.

**II.3 GESTIONE CONTABILE**

***Tempo di invio dei dati***

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento il Gestore comunicherà l'ammontare delle vendite soggette a royalty al netto dell'IVA, secondo le modalità che verranno indicate dalla Società.

In base ai dati pervenuti la Società determinerà l'importo della royalty relativa alle attività e servizi affidati al Gestore.

Ove per qualsiasi motivo il Gestore non abbia inviato la prescritta documentazione, la Società procederà alla determinazione in via presuntiva della royalty ed emetterà la conseguente fattura.

Eventuali discordanze riscontrate successivamente saranno oggetto di conguaglio mediante successiva fatturazione.

Il ritardo sull'invio dei dati mensili e/o la loro incompletezza darà luogo all'applicazione della penale (cap. IV penale n. 4).

***Modalità di invio dei dati***

I dati potranno essere inviati su supporto cartaceo (anche via fax) o tramite posta elettronica secondo modalità concordate tra le parti.

**II.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento della royalty avverrà su base mensile posticipata entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

**AUTOSTRADA DEL BRENNERO**  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

La Società emetterà la fattura entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei dati di cui al precedente articolo II.3.

In presenza di uno o più ritardi nei pagamenti che, cumulativamente, raggiungano i 30 giorni naturali, si darà luogo di diritto alla risoluzione del contratto per colpa del Gestore.

**II.5 PAGAMENTI PER TITOLI DIVERSI**

Per il pagamento di qualsiasi altra eventuale somma dovuta dal Gestore per titoli diversi da quelli previsti al precedente articolo II.4 la Società provvederà ad emettere regolare fattura. Il Gestore dovrà effettuare il pagamento delle somme fatturate nel termine di 30 gg. da quello di emissione della fattura stessa.

**II.6 INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI**

Trascorsi i termini di pagamento previsti ai precedenti articoli II.4 e II.5 non motivati da cause di forza maggiore, sulle somme dovute decorreranno gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 (saggio di interesse BCE maggiorato di sette punti percentuali).

Gli addebiti per il predetto titolo saranno notificati a mezzo di regolare fattura che dovrà essere pagata al momento della presentazione.

In presenza di uno o più ritardi che, cumulativamente, raggiungano i 30 giorni naturali, si darà luogo di diritto alla risoluzione del contratto per colpa del Gestore.

**II.7 CONTROLLI CONTABILI – AMMINISTRATIVI**

La Società si riserva il più ampio potere di controllo, per il tramite di propri funzionari, della corretta gestione contabile e amministrativa anche attraverso la verifica dei documenti contabili del Gestore.

Cap. III

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO

III.1 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 11 commi 2 e 3 del contratto, non è consentito appoggiarsi ad altro gestore per la conduzione totale o parziale del servizio anche mediante un rapporto di gestione con terzi ( quale subaffidamento, comodato, affitto di azienda, franchising, ecc.). Per quanto attiene all'art. 11 commi 2 e 3 del contratto, qualora il Gestore intenda espletare il servizio affidato non a mezzo di propri dipendenti ma mediante un rapporto di gestione con terzi (comodato, affitto di azienda, franchising, ecc.) dovrà fornire alla Società tutti i dati inerenti il gestore che è stato prescelto.

La Società applicherà in caso di inosservanza la penale prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n. 5).

Il Gestore dovrà comunicare alla Società qualsiasi mutamento riguardante la ragione o denominazione sociale, la Partita IVA, il codice fiscale.

La Società applicherà in caso di inosservanza la penale prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n. 6).

Ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti della Società, il Gestore si impegna a vincolare il subgestore al rispetto delle clausole del presente Disciplinare che possano avere rilievo nello svolgimento della sua attività nonché al divieto di trasferimento a terzi dell'attività affidata, pena la risoluzione del rapporto.

I locali, i mobili e tutto il materiale destinato alle attività dell'esercizio ad esclusione dei servizi igienici, cui provvederà la Società, dovranno essere tenuti in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente in materia di igiene e di sanità pubblica a tutte le norme e disposizioni emanate o che venissero successivamente emanate.

Il Gestore si obbliga a garantire il presidio delle Strutture adibite al Servizio per l'intero periodo di valenza del presente contratto al fine di prevenire il compimento di atti vandalici dei quali esso solo Gestore è responsabile nei confronti della Società.

III.2 SERVIZIO DI RISTORO ED ALTRI SERVIZI

Il Gestore potrà esercitare esclusivamente le attività connesse con i servizi indicati nel contratto e non potrà utilizzare le strutture, attinenze o dipendenze per adibirli ad uso diverso da quello stabilito.

Il Gestore dovrà garantire la ristorazione calda e fredda. Il servizio dovrà essere espletato in modo veloce così come si conviene al particolare tipo di utenza.

In ogni caso la gestione dovrà essere condotta con proprietà e decoro.

Il tipo di distribuzione dei cibi da adottare è lasciato alla valutazione del Gestore.

### III.3 ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

L'espletamento di qualsiasi attività in dipendenza dei servizi affidati dovrà essere effettuato in modo decoroso in adeguati spazi allestiti all'interno dei locali.

E' fatto espresso divieto di effettuare esposizioni di sorta all'esterno dei locali stessi nonché all'interno in corrispondenza di pareti vetrate e finestre che danno all'esterno.

L'inosservanza del predetto divieto darà luogo all'applicazione della penale nella misura prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n. 7).

### III.4 PREZZI DELLE MERCI E DEI SERVIZI

#### *Disciplina dei prezzi*

I listini prezzi del bar dovranno essere esposti al pubblico in modo visibile e leggibile in prossimità della cassa.

Tutte le vivande non comprese in tali listini ed ogni altra merce posta in vendita dovranno essere corredate di appositi cartellini prezzi.

Nel ristorante self – service, i prezzi dovranno essere esposti accanto a ciascuna vivanda ed al conto finale non potrà essere aggiunta alcuna quota per servizio; qualora il servizio venga effettuato al tavolo, il menù comprensivo dei prezzi dovrà essere esposto nell'ingresso e fornito al cliente all'atto dell'ordinazione.

In tutti i casi in cui non venga effettuata la prevista esposizione dei prezzi al pubblico la Società, in rapporto alla misura dell'infrazione, applicherà nei confronti del Gestore la penale prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n. 8).

### III.5 COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI E TIPICI LOCALI

#### *Spazi attuali di commercializzazione*

Il Gestore è tenuto a destinare appositi spazi alla vendita di prodotti alimentari e tipici, locali.

Attualmente, per prodotti alimentari e tipici, locali, si intendono, con riferimento alla zona di produzione, frutta, latticini, salumi, vini e distillati, prodotti del bosco ed agricoli in genere.

La zona di produzione è quella della Provincia o della Regione ove è sita l'area di servizio oggetto di aggiudicazione.

Quattro sono le zone individuate in questa prima fase: la Provincia di Bolzano, la Provincia di Trento, la Provincia di Verona e, unitamente, le Province di Mantova, Reggio Emilia e Modena.

Della superficie destinata a market, sono da riservare a detta attività, almeno il 30% della superficie, quando la medesima supera i 100mq; almeno il 20%, quando è inferiore ai 100 mq.

Fanno eccezione le aree di servizio denominate Trens est, Paganella Ovest, Paganella est e Campogalliano ovest, nell'ambito delle quali esistono già delle strutture autonome da destinare per intero a questo scopo.

La Società si riserva comunque la facoltà di apportare integrazioni e modifiche alla materia, e ciò avvalendosi della collaborazione di appositi Comitati consultivi con competenza distinta per le quattro zone più sopra riportate.

Distinte penali di cui al capitolo IV del presente Disciplinare (cap. IV penali n. 9 e n. 10) verranno applicate al Gestore che non destini la superficie minima più sopra indicata oppure che commercializzi nei predetti spazi prodotti diversi da quelli indicati.

#### ***Eventuali nuove strutture di commercializzazione***

In prospettiva è intendimento della Società realizzare, all'esterno di ciascuna struttura adibita al Servizio, quale atrio di ingresso, uno spazio di circa 200 mq per la vendita dei prodotti locali.

Detta struttura verrebbe realizzata in vetro in modo da fungere anche da vetrina per chi sta all'esterno. Dopo la loro realizzazione queste ultime unità saranno destinate alla vendita dei prodotti locali.

Dette strutture in vetro, oggi non esistenti, mano a mano che verranno realizzate potranno essere oggetto di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica o, previa apposita contrattazione, essere affidate al Gestore.

### **III.6 ORARIO DI FUNZIONAMENTO**

Il Servizio dovrà rimanere attivo nelle 24 ore, festività comprese.

Per quanto concerne il Ristorante, ove presente, dovrà essere osservato il seguente orario minimo: dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00.

Sia in caso di riduzione non autorizzata degli orari, sia in caso di chiusura abusiva si applicheranno la penale prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale 11).

### **III.7 PUBBLICITÀ E PROMOZIONE**

Le attività pubblicitarie/ promozionali nelle aree sono riservate in esclusiva alla Società, che le gestirà a proprio insindacabile giudizio, con il solo limite che, nei singoli casi, non siano direttamente concorrenziali con i servizi dati in affidamento nelle aree di cui trattasi e che non interferiscano con il normale funzionamento dei servizi dell'area.

Il Gestore potrà svolgere soltanto attività pubblicitario/promozionali aventi durata limitata nel tempo relative ai prodotti in assortimento ed al servizio affidato, nelle zone di propria esclusiva pertinenza.

I relativi impianti pubblicitario/promozionali potranno essere realizzati solo previo assenso della Società sia per quanto riguarda la possibilità di installazione che per forma, dimensione ed ubicazione dei messaggi; quest'ultimi dovranno essere ubicati ed orientati in maniera percepibile solo dai clienti dell'area di servizio e non da quelli in transito sull'Autostrada con la sola eccezione delle insegne di esercizio.

Le dimensioni relative alle insegne di esercizio sono soggette ad approvazione della Società. Resta inteso che per la pubblicità/promozione di prodotti del Gestore, la Società non pretenderà alcun compenso supplementare intendendo esso già conglobato nella royalty.

Per l'installazione dei cartelli pubblicitario/promozionali saranno adottate le seguenti modalità:

- la validità di ogni singola autorizzazione ai progetti degli impianti è limitata nel tempo e sarà eventualmente rinnovabile;
- in nessun caso i cartelli potranno avere dimensioni superiori a quelle massime previste dal Codice Stradale ad eccezione dei cartelli portanti il marchio del Gestore ed aventi il carattere di insegne di esercizio;
- nel redigere i piani pubblicitari, il Gestore avrà cura di evitare che i cartelli pubblicitari e le insegne ostacolino la visibilità della segnaletica;
- è vietata la pubblicità luminosa od avente forma di disco o triangolo;
- i progetti degli impianti devono comprendere bozzetti in scala dei cartelli, breve relazione con l'indicazione della superficie dei cartelli e della natura dei medesimi;
- il diritto di approvazione è insindacabile ed è riservato alla Società.

L'inosservanza di quanto sopra stabilito, oltre a dare luogo all'applicazione della penale prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n. 12), comporterà l'obbligo della rimozione immediata, in mancanza della quale la Società interverrà in danno.

Il Gestore si impegna a rimuovere, modificare o spostare qualsiasi impianto promozionale/pubblicitario esterno anche se preventivamente autorizzato dalla Società nel caso che ciò si rendesse necessario a seguito di disposizioni od esplicite richieste formulate dalla Pubblica Autorità preposte al controllo delle attività nel settore autostradale.

Tali rimozioni, modifiche o spostamenti non danno diritto al Gestore di ottenere il risarcimento di alcun tipo.

### III.8 ISPEZIONI E CONTROLLI

La Società – a mezzo di propri funzionari – ha il più ampio potere di effettuare controlli, sia saltuari che periodici sull'andamento della gestione, stato e funzionamento dei macchinari ed impianti, sulla regolarità di ogni e qualsiasi adempimento inerente al rapporto contrattuale, sull'osservanza delle disposizioni del presente Disciplinare e del contratto, nonché sul trattamento riservato alla clientela, sui prezzi praticati e sui livelli di servizio in genere, nonché sul rispetto delle normative igienico – sanitarie vigenti.

Gli stessi funzionari avranno ampio diritto di accesso alle strutture adibite al Servizio ed in tutti i locali delle stesse.

Ove in sede di controllo la Società dovesse riscontrare deficienze o disservizi, ferma la facoltà di applicare la penale prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n. 13), ne disporrà l'eliminazione attraverso idonee misure, che il Gestore si impegna ad attuare immediatamente, per il perfetto ripristino del servizio, salvo che il fatto rilevato non costituisca motivo di risoluzione del rapporto e salvi i danni.

### III.9 OBBLIGHI PARTICOLARI DEL GESTORE

*Collegamento con la viabilità ordinaria*

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Nessun tipo di veicolo non autorizzato può entrare o uscire dalle aree di servizio tramite le strade colleganti le stesse alla viabilità ordinaria.

L'utilizzazione degli eventuali cancelli carrai di accesso alle aree di servizio dalla viabilità esterna si intende riservata ai soli mezzi della Società od autorizzati dalla stessa nonché ai veicoli della Forza Pubblica e dell'Assistenza in casi di necessità; tale utilizzazione sarà comunque regolamentata dalla Società e l'osservanza delle norme relative è onere incondizionato del Gestore.

Analogamente saranno regolamentati i passaggi pedonali e cancelli di servizio che dovranno peraltro rimanere sempre sbarrati salvo nel momento della loro utilizzazione.

L'uso abusivo di cancelli carrai o cancelli di servizio comporterà l'applicazione della penale appositamente prevista nel presente Disciplinare (cap. IV penale n. 14).

***Cassette per corrispondenza e reclami***

Il Gestore dovrà consentire che vengano installati nelle strutture adibite al Servizio, in posizione idonea e concordata con la Società, uno o più contenitori a disposizione della clientela per moduli di corrispondenza con la Società stessa.

***Servizi informazione alla clientela***

Qualsiasi attività informativa o servizio volto a fornire alla clientela dati, condizioni di viabilità di traffico, informazioni turistiche, alberghiere ed in genere ogni notizia relativa alla sicurezza, fluidità e modalità di svolgimento del traffico autostradale e la condotta della clientela autostradale sono di esclusiva competenza della Società fatti salvi accordi diversi con il Gestore.

Qualora la Società ritenga necessaria l'istituzione dei servizi di informazione o informatizzazione nella più ampia accezione, a mezzo di sistemi audiovisivi di comunicazione a distanza, le relative apparecchiature, di dimensioni adeguate alle caratteristiche dei locali, potranno essere installate senza alcun compenso a favore del Gestore, negli spazi che di comune accordo saranno individuati.

### III.10 PERSONALE

Il Gestore, sia nel caso di gestione diretta che di espletamento del servizio tramite terzi, dovrà garantire che il personale addetto sia sempre professionalmente idoneo ai compiti affidatigli ed in numero adeguato alle esigenze di un servizio ottimale.

Il personale dovrà assicurare un comportamento improntato alla massima cortesia, correttezza e collaborazione con gli utenti nonché alla massima cooperazione con il personale della Società nell'interesse della gestione affidata.

Il Gestore si impegna a comunicare a richiesta della Società la consistenza del personale addetto all'espletamento del servizio affidato e le relative modalità di turnazione.

Tutto il personale dovrà essere dotato di abbigliamento, uniforme e decoroso, atto all'immediata identificazione da parte dei clienti e sul quale compaia il marchio distintivo od il nome del Gestore che espleta il servizio.

Il Gestore dovrà inoltre assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di previdenze varie.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Il Gestore dovrà applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria.

Il Gestore infine dovrà fare quanto in suo potere affinché sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle condizioni normative e retributive di cui sopra da parte del terzo al quale è stato affidato il servizio.

Nessun onere sarà a carico della Società per l'assunzione di personale, a qualsiasi titolo, da parte del Gestore.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Cap. IV  
PENALITA'

Il Gestore riconosce alla Società la facoltà di applicare nei propri confronti le pene pecuniarie in appresso elencate qualora esso Gestore medesimo contravvenga alle disposizioni del contratto o del presente Disciplinare.

1. Mancato reintegro del deposito cauzionale nei tempi previsti (art. I.3): € 2.500,00;
2. Interruzione o sospensione del Servizio causata da manutenzione delle strutture (art. I.5): € 1.500,00 per ogni giorno, o frazione di giorno superiore a 3 ore, di interruzione o sospensione;
3. Opere in danno: oltre al rimborso a presentazione dei relativi documenti delle spese sostenute dalla Società per l'esecuzione diretta (art. I.5) sarà dovuta dal Gestore inadempiente una penale pari al 50% della spesa sostenuta dalla Società;
4. Incompletezza dei dati e/o ritardo nei tempi di presentazione dei rendiconti (art. II.3): € 1.500,00 ad infrazione;
5. Mancata comunicazione alla Società del nominativo del gestore in caso di apertura all'esercizio o cambio di gestione (art. III.1): € 1.000,00;
6. Mancata comunicazione del mutamento di ragione o denominazione sociale, Partita IVA, codice fiscale (art. III.1): € 1.000,00;
7. Esposizione di merci all'esterno degli appositi locali nonché all'interno in corrispondenza di pareti vetrate e finestre che danno all'esterno (art. III.3): € 1.000,00 ad infrazione;
8. Mancata esposizione dei prezzi al pubblico (art. III.4): € 1.000,00 ad infrazione;
9. Mancato rispetto delle superfici minime da adibire al commercio di prodotti alimentari e tipici, locali (art. III.6): € 5.000,00 ad infrazione;
10. Svolgimento di attività di vendita di prodotti diversi da quelli alimentari e tipici, locali, negli appositi spazi previsti (art. III.6): € 5.000,00 ad infrazione;
11. Interruzione o riduzione abusiva, anche notturna, del funzionamento continuo nelle 24 ore del Servizio (art. III.5): € 2.000,00 per ogni giorno di chiusura;
12. Svolgimento di attività promozionali non autorizzate dalla Società (art. III.6): € 5.000,00;
13. Inosservanza del buon funzionamento o carenza nella prestazione dei servizi che configuri un inadeguato livello di servizio (art. III.7): € 5.000,00 per ogni infrazione;
14. Uso abusivo di cancelli carrai o mancata chiusura di cancelli di servizio (art. III.8): € 1.500,00 per ogni infrazione rilevata;

Qualora si debba applicare una penale già precedentemente applicata, quest'ultima sarà maggiorata del 50%.

In ogni caso la Società dopo aver contestato per iscritto le suddette infrazioni e qualora ritenga inaccettabili le ragioni addotte dal Gestore a giustificazione del suo operato, notificherà l'applicazione della pena pecuniaria che il Gestore dovrà versare entro 30 gg dalla data della relativa fattura.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

In caso di mancato adempimento in termini, la Società procederà direttamente all'incameramento della penale, prelevandola del deposito cauzionale.

Di tale operazione sarà data comunicazione al Gestore che dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO  
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Cap. V

CUSTOMER SATISFACTION

E' intendimento della Società, nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale, di svolgere una o più indagini sulla qualità del servizio reso dai Gestori.

Per detta indagine la Società si avvarrà di un soggetto "terzo" quale, ad esempio, un Istituto universitario. In ogni caso non si tratterà di un soggetto che, direttamente o indirettamente, possa avere degli interessi nel settore di cui al presente rapporto contrattuale.

L'indagine verrà effettuata secondo criteri di discrezione e trasparenza. Ciò non esclude, anzi, prevede che l'utenza venga direttamente interpellata.

I risultati dell'indagine verranno pubblicizzati, unitamente ai criteri ed alle modalità assunte nello svolgimento della procedura. E' molto probabile che la procedura si concluda con la stesura di una graduatoria che, conseguentemente, verrà pure resa pubblica.

Il Gestore, se richiesto, dovrà fornire la necessaria collaborazione.

Cap. VI

CLAUSOLA EX ART. 1341, COMMA 2° C.C.

Le clausole contenute negli articoli I.3, I.5, I.7, II.3, II.4, II.6, III.1, III.2, III.3, III.5, III.6, III.7 nonché infine tutte le clausole contenute sub IV "Penalità" devono intendersi appositamente approvate per iscritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341, comma 2°, C.C.

f.to

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Enzo Giovanazzi)

f.to

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE  
(avv. Christian Ziemhöld)

AP/h

